

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 04-10-2019

Messaggio n. 3606

OGGETTO: Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015

L'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l'anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine - attraverso la modifica ed integrazione dell'articolo 15 del D.lgs n. 22 del 2015 - la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l'estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all'articolo 2, rubricato "Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015", ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l'articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di

contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate in materia dall'Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L'istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall'applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele